

D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194 (1)

Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1999, n. 146.

(2) La direttiva 96/74/CE, cui è stata data attuazione con il presente provvedimento, è stata abrogata dall'art. 18 della direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE non recepita nell'ordinamento nazionale sulla base del considerando n. 17 delle premesse alla medesima secondo il quale «I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.». In considerazione di ciò le norme contenute nella direttiva 96/74/CE sono state razionalizzate, chiarite e rifeuse nella citata direttiva 2008/121/CE, i cui allegati si riportano in calce al presente provvedimento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 96/74/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alla denominazione del settore tessile;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare, l'articolo 45 e l'allegato A;

Vista la legge 26 novembre 1973, n. 883;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Campo di applicazione.

1. Il presente decreto fissa i requisiti e le modalità applicabili ai prodotti tessili per essere immessi sul mercato interno prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione (3).

(3) La direttiva 96/74/CE, cui è stata data attuazione con il presente provvedimento, è stata abrogata dall'art. 18 della direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE non recepita nell'ordinamento nazionale sulla base del considerando n. 17 delle premesse alla medesima secondo il quale «I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.». In considerazione di ciò le norme contenute nella direttiva 96/74/CE sono state razionalizzate, chiarite e rifeuse nella citata direttiva 2008/121/CE, i cui allegati si riportano in calce al presente provvedimento.

2. Definizioni.

1. Ai sensi del presente decreto, per prodotti tessili s'intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

2. Ai sensi del presente decreto, per fibre tessili, si intende:

a) un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;

b) le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre di cui all'allegato I, numeri da 19 a 41 (4) e atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente è quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media.

3. Sono assimilati ai prodotti tessili e soggetti alle disposizioni del presente decreto:

a) i prodotti contenenti almeno l'80%(per cento) in peso di fibre tessili;

b) i tessuti, le cui parti tessili costituiscano almeno l'80%(per cento) in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti;

c) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione (5).

(4) Nella direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE, non recepita nell'ordinamento nazionale, è riportato il riferimento ai numeri da 19 a 47.

(5) La direttiva 96/74/CE, cui è stata data attuazione con il presente provvedimento, è stata abrogata dall'art. 18 della direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE non recepita nell'ordinamento nazionale sulla base del considerando n. 17 delle premesse alla medesima secondo il quale «I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.». In considerazione di ciò le norme contenute nella direttiva 96/74/CE sono state razionalizzate, chiarite e rificate nella citata direttiva 2008/121/CE, i cui allegati si riportano in calce al presente provvedimento.

3. Denominazioni.

1. Le denominazioni delle fibre di cui all'articolo 2, nonché le rispettive descrizioni, sono riportate nell'allegato I.
2. L'impiego delle denominazioni riportate nella tabella dell'allegato I è riservato alle fibre la cui natura è precisata alla corrispondente voce della tabella.
3. È vietato l'impiego di tali denominazioni per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma d'aggettivo, indipendentemente dalla lingua impiegata.
4. È vietato l'impiego della denominazione «seta» per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo (6).

(6) La direttiva 96/74/CE, cui è stata data attuazione con il presente provvedimento, è stata abrogata dall'art. 18 della direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE non recepita nell'ordinamento nazionale sulla base del considerando n. 17 delle premesse alla medesima secondo il quale «I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.». In considerazione di ciò le norme contenute nella direttiva 96/74/CE sono state razionalizzate, chiarite e rificate nella citata direttiva 2008/121/CE, i cui allegati si riportano in calce al presente provvedimento.

4. Tolleranze.

1. Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine 100%(per cento) o «puro» o eventualmente «tutto», esclusa qualsiasi espressione equivalente.
2. Una quantità di altre fibre è tollerata fino al 2%(per cento) sul peso del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica. Tale tolleranza è portata al 5%(per cento) per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato (7).

(7) La direttiva 96/74/CE, cui è stata data attuazione con il presente provvedimento, è stata abrogata dall'art. 18 della direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE non recepita nell'ordinamento nazionale sulla base del considerando n. 17 delle premesse alla medesima secondo il quale «I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.». In considerazione di ciò le norme contenute nella direttiva 96/74/CE sono state razionalizzate, chiarite e rificate nella citata direttiva 2008/121/CE, i cui allegati si riportano in calce al presente provvedimento.

5. Denominazioni.

1. Un prodotto di lana può essere qualificato:
«lana virgen» o «lana de esquilado»;
«ren, ny uld»;
«schurwolle»;
«(lingua straniera)»;
«fleece wool» o «virgin wool»;

«laine vierge» o «laine de tonte»;
«lana vergine» o «lana di tosa»;
«scheerwol»;
«là virgem»;
«uusi villa»;
«ren ull»,

solo quando è composto esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura o di feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa.

2. In deroga al comma 1, le denominazioni ivi indicate possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre quando:

- a) la totalità della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche definite al comma 1;
- b) la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non è inferiore al 25%(percento);
- c) in caso di mischia intima, la lana è mischiata soltanto con un'altra fibra.

3. Nel caso previsto dal precedente comma, l'indicazione della composizione percentuale completa è obbligatoria.

4. La tolleranza giustificata da motivi tecnici inerenti alla fabbricazione è limitata allo 0,3%(percento) di impurità fibrose per i prodotti di cui ai commi 1 e 2, anche se ottenuti mediante il ciclo cardato (8).

(8) La direttiva 96/74/CE, cui è stata data attuazione con il presente provvedimento, è stata abrogata dall'art. 18 della direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE non recepita nell'ordinamento nazionale sulla base del considerando n. 17 delle premesse alla medesima secondo il quale «I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.». In considerazione di ciò le norme contenute nella direttiva 96/74/CE sono state razionalizzate, chiarite e rifeuse nella citata direttiva 2008/121/CE, i cui allegati si riportano in calce al presente provvedimento.

6. Designazione della composizione.

1. Il prodotto tessile composto di due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l'85%(percento) del peso totale, viene designato mediante denominazione della fibra, seguita dalla relativa percentuale in peso, ovvero mediante denominazione della fibra, seguita dall'indicazione «minimo 85%(percento)», ovvero mediante composizione percentuale completa del prodotto.

2. Ogni prodotto tessile composto di due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85%(percento) del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso. Tuttavia l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10%(percento) della composizione di un prodotto può essere indicato con l'espressione «altre fibre», seguita da una percentuale globale; mentre qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10%(percento) della composizione di un prodotto, si deve indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso.

3. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone ed una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non è inferiore al 40%(percento) del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere designati con la denominazione «misto lino», completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione «Ordito puro cotone e trama puro lino».

4. Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale, nelle composizioni percentuali di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, è ammessa:

- a) una quantità di fibre estranee fino al 2%(percento) del peso totale del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica; questa tolleranza è portata al 5%(percento) per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato e lascia impregiudicata la tolleranza di cui all'articolo 5, comma 3;
- b) una tolleranza di fabbricazione del 3%(percento), riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi; essa riguarda anche le fibre che, in conformità del comma 2, sono enumerate in ordine decrescente di peso, senza indicazione della loro percentuale. Questa tolleranza si applica anche all'articolo 5, comma 2, lettera b).

5. In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente; il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui alla lettera b) del precedente comma, è quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a) del precedente comma. Il cumulo delle tolleranze di cui alle lettere a) e b) è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a), risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate sull'etichetta.

6. Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richiede tolleranze superiori a quelle indicate nelle lettere a) e b) del comma precedente, in sede di controlli di conformità dei prodotti previsti all'articolo 13, comma 1, possono essere ammesse delle tolleranze superiori solo in casi eccezionali ed allorquando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni. In tal caso è data immediata comunicazione alla Commissione delle Comunità europee a cura dell'ispettorato tecnico della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Le espressioni «fibre varie» o «composizione tessile non determinata» possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando questo viene fabbricato (9).

(9) La direttiva 96/74/CE, cui è stata data attuazione con il presente provvedimento, è stata abrogata dall'art. 18 della direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE non recepita nell'ordinamento nazionale sulla base del considerando n. 17 delle premesse alla medesima secondo il quale «I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.». In considerazione di ciò le norme contenute nella direttiva 96/74/CE sono state razionalizzate, chiarite e rifeuse nella citata direttiva 2008/121/CE, i cui allegati si riportano in calce al presente provvedimento.

7. Tolleranze.

1. Fatte salve le tolleranze di cui all'articolo 4, comma 2, all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6, comma 4, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui agli articoli 4 e 6, le fibre visibili e isolabili destinati a produrre un effetto meramente decorativo, che non superino il 7%(per cento) del peso del prodotto finito, nonché le fibre, per esempio metalliche, incorporate per ottenere un effetto antistatico, che non superino il 2%(per cento) del peso del prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 3, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto, ma separatamente sul peso della trama e quello dell'ordito (10).

(10) La direttiva 96/74/CE, cui è stata data attuazione con il presente provvedimento, è stata abrogata dall'art. 18 della direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE non recepita nell'ordinamento nazionale sulla base del considerando n. 17 delle premesse alla medesima secondo il quale «I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.». In considerazione di ciò le norme contenute nella direttiva 96/74/CE sono state razionalizzate, chiarite e rifeuse nella citata direttiva 2008/121/CE, i cui allegati si riportano in calce al presente provvedimento.

8. Etichette e contrassegni.

1. I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.

2. La denominazione, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 ed all'allegato I, vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l'impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita; è però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figurino anche il significato delle abbreviazioni.

3. All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori, e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 e all'allegato I, devono essere indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili. Le indicazioni e le informazioni non previste dal presente decreto devono essere nettamente separate. Tale disposizione non si applica ai marchi di fabbrica o ragioni sociali che possono accompagnare immediatamente le indicazioni previste dal presente decreto.

4. Se tuttavia, all'atto dell'offerta in vendita o della vendita ai consumatori prevista al comma 3, è indicato un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'impiego di una denominazione prevista all'allegato I o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio o la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnato, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti agli articoli 3, 4, 5 e 6 dell'allegato I (11).

5. All'atto dell'offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette o i contrassegni previsti dal presente articolo devono essere redatti anche in italiano.

6. Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, deve essere in italiano solo l'etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all'allegato IV, punto 18, le singole unità possono essere etichettate in una qualsiasi delle lingue della Comunità.

7. È consentito l'impiego di qualificativi o di menzioni, relativi a caratteristiche dei prodotti, diversi da quelli indicati agli articoli 3, 4 e 5, se essi sono conformi agli usi leali di commercio e ai principi della correttezza professionale.

8. Ai fini di quanto previsto ai commi precedenti le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative debbono essere conservate per due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall'importatore o dal grossista, con le quali si determina la data dell'immissione del prodotto al consumo finale.

(11) Il riferimento è da intendere agli allegati I e II in conseguenza dell'emanazione della direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE non recepita nell'ordinamento nazionale.

9. Etichettatura di prodotti compositi.

1. Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30%(per cento) del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.

2. Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.

3. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 12, la composizione in fibre dei seguenti articoli di corsetteria è data indicando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate:

a) per i reggiseni: tessuti esterno e interno delle coppe e della parte posteriore;

b) per le guaine: parti davanti, dietro e laterali;

c) per le guaine intere, quali i modellatori: tessuto esterno ed interno delle coppe, parti davanti, dietro e laterali.

4. La composizione in fibre degli articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al comma 3, è data indicando la composizione globale del prodotto, oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti di detti articoli; l'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10%(per cento) del peso totale del prodotto.

5. L'etichettatura separata delle varie parti di detti articoli di corsetteria deve essere data in modo che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull'etichetta, in particolare:

a) per i prodotti tessili sottoposti a procedimento di corrosione, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo

e quella del tessuto sottoposte a procedimento di corrosione, parti che devono essere designate singolarmente;

b) per i prodotti tessili ricamati, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili per ricamo, parti che devono essere designate singolarmente; se le parti ricamate sono inferiori al 10%(per cento) della superficie del prodotto, è sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo;

c) la composizione dei fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, presentati ai consumatori in quanto tali, è data per l'insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell'anima e del rivestimento, parti che devono essere designate singolarmente;

d) per i prodotti tessili di velluto e di felpa o simili, la composizione in fibre è data per l'insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo ed uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti che devono essere designate singolarmente;

e) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse, la composizione può essere data per il solo strato di usura che deve essere designato singolarmente (12).

(12) La direttiva 96/74/CE, cui è stata data attuazione con il presente provvedimento, è stata abrogata dall'art. 18 della direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE non recepita nell'ordinamento nazionale sulla base del considerando n. 17 delle premesse alla medesima secondo il quale «I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.». In considerazione di ciò le norme contenute nella direttiva 96/74/CE sono state razionalizzate, chiarite e rifeuse nella citata direttiva 2008/121/CE, i cui allegati si riportano in calce al presente provvedimento.

10. Deroghe.

1. In deroga alle disposizioni degli articoli 8 e 9, per i prodotti tessili che figurano all'allegato III e in uno degli stati di lavorazione di cui all'articolo 2, comma 1, non vi è obbligo di apporre un'etichetta o un contrassegno concernenti la denominazione e l'indicazione della composizione. Se tuttavia tali prodotti sono muniti di un'etichetta o di un contrassegno indicanti la denominazione, la composizione o il marchio di fabbrica o la ragione sociale di un'impresa che comportino, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'utilizzazione di una denominazione prevista all'allegato I o tale da poter essere confusa con essa, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.

2. I prodotti tessili che figurano all'allegato IV, quando sono dello stesso tipo ed hanno la stessa composizione, possono essere presentati alla vendita raggruppati sotto un'etichetta globale che contenga le indicazioni di composizione previste dal presente decreto.

3. L'etichetta di composizione dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita.

4. L'esposizione in vendita dei prodotti di cui al comma 2 e al comma 3, deve avvenire in modo che il consumatore finale possa prendere effettiva conoscenza della composizione di tali prodotti (13).

(13) La direttiva 96/74/CE, cui è stata data attuazione con il presente provvedimento, è stata abrogata dall'art. 18 della direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE non recepita nell'ordinamento nazionale sulla base del considerando n. 17 delle premesse alla medesima secondo il quale «I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.». In considerazione di ciò le norme contenute nella direttiva 96/74/CE sono state razionalizzate, chiarite e rifeuse nella citata direttiva 2008/121/CE, i cui allegati si riportano in calce al presente provvedimento.

11. Obblighi di chiarezza delle informazioni.

1. Le informazioni fornite all'atto dell'immissione sul mercato di prodotti tessili non devono dar luogo a confusione con le denominazioni e le menzioni previste dal presente decreto (14).

(14) La direttiva 96/74/CE, cui è stata data attuazione con il presente provvedimento, è stata abrogata dall'art. 18 della direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE non recepita nell'ordinamento nazionale sulla base del considerando n. 17 delle premesse alla medesima secondo il quale «I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.». In considerazione di ciò le norme contenute nella direttiva 96/74/CE sono state razionalizzate, chiarite e rifeuse nella citata direttiva 2008/121/CE, i cui allegati si riportano in calce al presente provvedimento.

12. Ulteriori modalità di etichettatura.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, comma 1 e delle altre disposizioni del presente decreto in materia di etichettatura dei prodotti tessili, le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate senza tener conto degli elementi seguenti:

- a) per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto e, alle condizioni previste all'articolo 7, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre antistatiche;
- b) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti: tutti gli elementi che non costituiscono lo strato di usura;
- c) per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte dello strato di usura;
- d) per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte del dritto della stoffa;
- e) per gli altri prodotti tessili: supporti rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano la trama o l'ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzioni isolante e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, le fodere.

2. Ai fini del presente articolo non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini. Si intendono per rinforzi i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidità e spessore.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, comma 1, e delle altre disposizioni del presente decreto in materia di etichettatura dei prodotti tessili, le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono determinate senza tener conto delle materie grasse, dei leganti, delle cariche, degli appretti, dei prodotti di impregnazione, dei prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché di altri prodotti per il trattamento dei tessuti (15).

(15) La direttiva 96/74/CE, cui è stata data attuazione con il presente provvedimento, è stata abrogata dall'art. 18 della direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE non recepita nell'ordinamento nazionale sulla base del considerando n. 17 delle premesse alla medesima secondo il quale «I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.». In considerazione di ciò le norme contenute nella direttiva 96/74/CE sono state razionalizzate, chiarite e rifeuse nella citata direttiva 2008/121/CE, i cui allegati si riportano in calce al presente provvedimento.

13. Controlli.

1. I controlli della conformità dei prodotti tessili alle indicazioni di composizione previste dal presente decreto sono effettuati secondo i metodi di analisi previsti dalla normativa vigente. A tal fine le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato II, (16) previa eliminazione degli elementi indicati all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) e comma 3 (17).

(16) Il riferimento è da intendere all'allegato V in conseguenza dell'emanazione della direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE non recepita nell'ordinamento nazionale.

(17) La direttiva 96/74/CE, cui è stata data attuazione con il presente provvedimento, è stata abrogata dall'art. 18 della direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE non recepita nell'ordinamento nazionale sulla base del considerando n. 17 delle premesse alla medesima secondo il quale «I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.». In considerazione di ciò le norme contenute nella direttiva 96/74/CE sono state razionalizzate, chiarite e rifeuse nella citata direttiva 2008/121/CE, i cui allegati si riportano in calce al presente provvedimento.

14. Esclusioni.

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti tessili che:

- 1) sono destinati ad essere esportati verso Paesi terzi;
- 2) sono introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;
- 3) sono importati da Paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo;
- 4) sono dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoratori a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi (18).

(18) La direttiva 96/74/CE, cui è stata data attuazione con il presente provvedimento, è stata abrogata dall'art. 18 della direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE non recepita nell'ordinamento nazionale sulla base del considerando n. 17 delle premesse alla medesima secondo il quale «I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.». In considerazione di ciò le norme contenute nella direttiva 96/74/CE sono state razionalizzate, chiarite e rifeuse nella citata direttiva 2008/121/CE, i cui allegati si riportano in calce al presente provvedimento.

15. Sanzioni.

[1. La violazione dell'obbligo di dotare il prodotto tessile di una etichetta o di un contrassegno indicante la sua denominazione e composizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire sei milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni nella ipotesi di omissione dei documenti commerciali di accompagnamento di cui all'articolo 8, comma 1.

2. La violazione dell'obbligo di conservazione dei documenti di cui all'articolo 8, comma 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire otto milioni.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è l'autorità incaricata del controllo e della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto (19)] **(20).**

(19) La direttiva 96/74/CE, cui è stata data attuazione con il presente provvedimento, è stata abrogata dall'art. 18 della direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE non recepita nell'ordinamento nazionale sulla base del considerando n. 17 delle premesse alla medesima secondo il quale «I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.». In considerazione di ciò le norme contenute nella direttiva 96/74/CE sono state razionalizzate, chiarite e rifeuse nella citata direttiva 2008/121/CE, i cui allegati si riportano in calce al presente provvedimento.

(20) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 190.

16. Disposizioni finali.

1. Ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato D, della legge 24 aprile 1998, n. 128, gli allegati al presente decreto potranno essere modificati, per essere adattati al progresso tecnico in attuazione della direttiva 97/37/CE, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (21).

(21) La direttiva 96/74/CE, cui è stata data attuazione con il presente provvedimento, è stata abrogata dall'art. 18 della direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE non recepita nell'ordinamento nazionale sulla

base del considerando n. 17 delle premesse alla medesima secondo il quale «I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.». In considerazione di ciò le norme contenute nella direttiva 96/74/CE sono state razionalizzate, chiarite e rificate nella citata direttiva 2008/121/CE, i cui allegati si riportano in calce al presente provvedimento.

17. Abrogazioni.

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli da 1 a 13, nonché gli allegati A, B, C e D della legge 26 novembre 1973, n. 883, come modificata dalla legge 4 ottobre 1986, n. 669;
- b) gli articoli 2, 3, 4, 6, comma 1, 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515;
- c) il decreto 12 ottobre 1987, n. 482 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (22).

(22) La direttiva 96/74/CE, cui è stata data attuazione con il presente provvedimento, è stata abrogata dall'art. 18 della direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE non recepita nell'ordinamento nazionale sulla base del considerando n. 17 delle premesse alla medesima secondo il quale «I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.». In considerazione di ciò le norme contenute nella direttiva 96/74/CE sono state razionalizzate, chiarite e rificate nella citata direttiva 2008/121/CE, i cui allegati si riportano in calce al presente provvedimento.

D.Lgs. 22/05/1999, n. 194

Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1999, n. 146.

Allegato I (23)

Tabella delle fibre tessili

(di cui all'articolo 3)

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
1	lana [1]	Fibra tratta dal vello della pecora (<i>Ovis aries</i>)
2	alpaca, lama, cammello, kashmir, mohair, angora, vigogna, yack, guanaco, lama, cammello, capra del Kashmir, cashgora, castoro, lontra, preceduta o capra angora, coniglio angora, vigogna, meno dalla denominazione «lana» o yack, guanaco, capra cashgora (incrocio «pelo» [1]	Peli degli animali citati a fianco: alpaca, della capra kashmir e della capra angora), castoro, lontra
3	pelo o crine con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo ai punti 1 e 2 bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo ...)	Peli di vari animali diversi da quelli citati
4	seta	Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	cotone	Fibra proveniente dal seme del cotone (<i>Gossypium</i>)
6	kapok	Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (<i>Ceiba pentandra</i>)
7	lino	Fibra proveniente dal libro del lino (<i>Linum usitatissimum</i>)

8	canapa	Fibra proveniente dal libro della canapa (Cannabis sativa)
9	juta	Fibra proveniente dal libro del Corchorus olitorius e del Corchorus capsularis. Ai sensi della presente direttiva sono assimilate alla juta le fibre provenienti dal libro dell'Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata
10	abaca	Fibra proveniente dalle guaine fogliari della Musa textilis
11	alfa	Fibra proveniente dalla foglia della Stipa tenacissima
12	cocco	Fibra proveniente dal frutto della Cocos nucifera
13	ginestra	Fibra proveniente dal libro del Cytisus scoparius e/o Spartium junceum
14	ramié	Fibra proveniente dal libro della Boehmeria nivea e della Boehmeria tenacissima
15	sisal	Fibra proveniente dalle foglie dell'Agave sisalana
16	Sunn	Fibra proveniente dal libro di Crotalaria juncea
17	Henequen	Fibra proveniente dal libro di Agave fourcroydes
18	Maguey	Fibra proveniente dal libro di Agave cantala
19	acetato	Fibra d'acetato di cellulosa di cui meno del 92%(per cento) ma almeno il 74%(per cento) dei gruppi ossidrilici è acetilato
20	alginica	Fibra ottenuta da sali metallici dell'acido alginico
21	cupro	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale
22	modal	Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un'elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (BC) allo stato ambientato e la forza (BM) necessaria a ottenere un allungamento del 5%(per cento) allo stato umido sono: $BC \text{ (centi-newton)} \geq 1,3 \sqrt{T} + 2 T$ $BM \text{ (centi-newton)} \geq 0,5 \sqrt{T}$ dove T è la massa lineica media espressa in decitex

23	proteica	Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici
24	triacetato	Fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92%(per cento) dei gruppi ossidrilici è acetilato
25	viscosa	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua
26	acrilica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85%(per cento) in massa del motivo acrilonitrilico
27	clorofibra	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50%(per cento) in massa del motivo monomero vinilico clorurato o vinilidenico clorurato
28	fluorofibra	Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati
29	modacrilica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50%(per cento) e meno dell'85%(per cento) in massa del motivo acrilonitrilico
30	poliammide o nylon	Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella loro catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l'85%(per cento) è legato a motivi alifatici o ciclo-alifatici
31	aramide	Fibra di macromolecole lineari sintetiche, costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici ed immidici, di cui almeno l'85%(per cento) è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici
32	poli-immide	Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti
33	Lyocell [2]	Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico, senza formazione di derivati
34	polilattide	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena contiene almeno per l'85%(per cento) (in massa) unità di estere dell'acido lattico derivate da

		zuccheri naturali, e che ha una temperatura di fusione di almeno di 135 °(gradi)C
35	poliestere	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85%(per cento) in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico
36	polietilenica	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti
37	polipropilenica	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni
38	poliureica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilico (NH-CO-NH)
39	poliuretanic	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
40	vinilal	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile
41	trivinilica	Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50%(per cento) della massa totale
42	gomma	Fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
43	elastan	Fibra elastomerica costituita da almeno l'85%(per cento) in massa di poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
44	vetro tessile	Fibra costituita da vetro
45	Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono diverse da quelle indicate altrove nel	Fibre ottenute da materie varie o nuove,

composte, per esempio: metallo presente allegato (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile, preceduta o meno dalla parola «filo» o «fibra»

- | | | |
|---------|-------------------|---|
| 46 | elastomultiestere | Fibra formata dall'interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l'85%(per cento) in massa), contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l'85%(per cento)), che, dopo opportuno trattamento, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione |
| 47 | Elastolefina | Fibra, composta di almeno il 95%(per cento) (massa) di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, che, dopo essere stata stirata fino a una volta e mezzo la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale una volta cessata la trazione |
| 48 (24) | Melammina | fibra formata per almeno l'85%(per cento) in peso da macromolecole reticolate composte di derivati della melammina |

[1] La denominazione «lana» di cui al numero 1 può essere usata anche per indicare una miscchia di fibre provenienti dal vello della pecora e dai peli indicati al numero 2, terza colonna. Questa disposizione si applica ai prodotti tessili di cui agli articoli 4 e 5 nonché a quelli di cui all'articolo 6, a condizione che questi ultimi siano parzialmente composti dalle fibre indicate ai numeri 1 e 2.

[2] Per «solvente organico» s'intende essenzialmente una miscela di prodotti chimici organici e d'acqua.

(23) La direttiva 96/74/CE, cui è stata data attuazione con il presente provvedimento, è stata abrogata dall'art. 18 della direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE non recepita nell'ordinamento nazionale sulla base del considerando n. 17 delle premesse alla medesima secondo il quale «I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.». In considerazione di ciò le norme contenute nella direttiva 96/74/CE sono state razionalizzate, chiarite e rificate nella citata direttiva 2008/121/CE, i cui allegati si riportano in calce al presente provvedimento.

(24) Riga aggiunta dalla lettera a) dell'articolo unico, D.M. 2 agosto 2010.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1999, n. 146.
Allegato II (25)

Nomi di cui all'articolo 5, paragrafo 1

- in bulgaro: ...[1],
- in spagnolo: «lana virgen» o «lana de esquilado»,
- in ceco: «støžní vlna»,
- in danese: «ren, ny uld»,
- in tedesco: «Schurwolle»,
- in estone: «uus vill»,
- in greco: ...[1],
- in inglese: «virgin wool» o «fleece wool»,
- in francese: «laine vierge» o «laine de tonte»,
- in italiano: «lana vergine» o «lana di tosa»,
- in lettone: «pirmlietojuma vilna» o «jaunvilna»,
- in lituano: «natūralioji vilna»,
- in ungherese: «élőgyapjú»,
- in maltese: «suf vergni»,
- in olandese: «scheerwol»,
- in polacco: «żywa wełna»,
- in portoghese: «lã virgem»,
- in rumeno: «lână virgină»,
- in slovacco: «strižná vlna»,
- in sloveno: «runska volna»,
- in finlandese: «uusi villa»,
- in svedese: «ren ull».

[1] Si omette il testo in lingua straniera.

(25) La direttiva 96/74/CE, cui è stata data attuazione con il presente provvedimento, è stata abrogata dall'art. 18 della direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE non recepita nell'ordinamento nazionale sulla base del considerando n. 17 delle premesse alla medesima secondo il quale «I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.». In considerazione di ciò le norme contenute nella direttiva 96/74/CE sono state razionalizzate, chiarite e rifeunte nella citata direttiva 2008/121/CE, i cui allegati si riportano in calce al presente provvedimento.

D.Lgs. 22/05/1999, n. 194

Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1999, n. 146.

Allegato III (26)

Prodotti che non possono essere assoggettati all'obbligo di etichettatura o di stampigliatura

(di cui all'articolo 10, comma 1)

[di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a)]

1. Fermamaniche di camicie
2. Cinturini di materia tessile per orologio
3. Etichette e contrassegni
4. Manopole di materia tessile imbottite

5. Copricaffettiere
 6. Copriteiere
 7. Maniche di protezione
 8. Manicotti non di felpa
 9. Fiori artificiali
 10. Puntaspilli
 11. Tele dipinte
 12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti
 13. Feltri
 14. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
 15. Ghettoni
 16. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali
 17. Cappelli di feltro
 18. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
 19. Articoli di materia tessile da viaggio
 20. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi
 21. Chiusure lampo
 22. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
 23. Copertine di materia tessile per libri
 24. Giocattoli
 25. Parti tessili di calzature, ad eccezione delle fodere coibenti
 26. Centri composti di vari elementi e con superficie inferiore a 500 cm²
 27. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
 28. Copriuova
 29. Astucci per il trucco
 30. Borse in tessuto per tabacco
 31. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
 32. Articoli di protezione per lo sport, ad eccezione dei guanti
 33. «Nécessaires» da toletta
 34. «Nécessaires» per calzature
 35. Articoli funerari
 36. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte
- Ai sensi della presente direttiva sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad essere usati una sola volta ovvero per breve durata, il cui normale impiego esclude qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo
37. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche e ortopediche, ed articoli tessili d'ortopedia in generale
 38. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell'allegato IV), destinati normalmente:
 - a) a essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni;
 - b) a essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, od a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli.
 39. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: quelli che proteggono contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)
 40. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche
 41. Vele

- 42. Articoli tessili per animali
- 43. Bandiere, stendardi e gagliardetti

(26) La direttiva 96/74/CE, cui è stata data attuazione con il presente provvedimento, è stata abrogata dall'art. 18 della direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE non recepita nell'ordinamento nazionale sulla base del considerando n. 17 delle premesse alla medesima secondo il quale «I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.». In considerazione di ciò le norme contenute nella direttiva 96/74/CE sono state razionalizzate, chiarite e rifeunte nella citata direttiva 2008/121/CE, i cui allegati si riportano in calce al presente provvedimento.

D.Lgs. 22/05/1999, n. 194

Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1999, n. 146.

Allegato IV (27)

Prodotti per cui è obbligatoria soltanto un'etichetta o stampigliatura globale

(di cui all'articolo 10, comma 2)

1. Canovacci
2. Strofinacci per pulizia
3. Bordure e guarnizioni
4. Passamaneria
5. Cinture
6. Bretelle
7. Reggicalze e giarrettiere
8. Stringhe
9. Nastri
10. Elastici
11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
12. Spaghi per imballaggio ed usi agricoli; spaghi, corde e funi diverse da quelle di cui al numero 38 dell'allegato III [1]
13. Centrini
14. Fazzoletti
15. Retine per capelli
16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini
17. Bavaglini; guanti e pannolini per bagno
18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 g
19. Cinghie per tendaggi e veneziane

[1] Per i prodotti di cui a questo punto, venduti a taglio, l'etichettatura globale è quella del rotolo. Fra le corde e le funi indicate in questo numero figurano in particolare quelle per alpinismo e quelle per gli sport nautici.

(27) La direttiva 96/74/CE, cui è stata data attuazione con il presente provvedimento, è stata abrogata dall'art. 18 della direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE non recepita nell'ordinamento nazionale sulla base del considerando n. 17 delle premesse alla medesima secondo il quale «I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.». In considerazione di ciò le norme contenute nella

direttiva 96/74/CE sono state razionalizzate, chiarite e rifeuse nella citata direttiva 2008/121/CE, i cui allegati si riportano in calce al presente provvedimento.

D.Lgs. 22/05/1999, n. 194

Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1999, n. 146.

Allegato V (28)

Termine di attuazione

(di cui all'articolo 13)

N. delle fibre	Fibre	Percentuali
1-2	Lana e peli:	
	fibre pettinate	18,25
	fibre cardate	17,00 [1]
3	Peli:	
	fibre pettinate	18,25
	fibre cardate	17,00 [1]
	Crine:	
	fibre pettinate	16,00
	fibre cardate	15,00
4	Seta	11,00
5	Cotone:	
	fibre normali	8,50
	fibre mercerizzate	10,50
6	Kapok	10,90
7	Lino	12,00
8	Canapa	12,00
9	Juta	17,00
10	Abaca	14,00
11	Alfa	14,00
12	Cocco	13,00
13	Ginestra	14,00
14	Ramié (fibra bianchita)	8,50
15	Sisal	14,00
16	Sunn	12,00
17	Henequen	14,00
18	Maguey	14,00
19	Acetato	9,00
20	Alginica	20,00
21	Cupro	13,00
22	Modal	13,00
23	Proteica	17,00
24	Triacetato	7,00
25	Viscosa	13,00

26	Acrilica	2,00
27	Clorofibra	2,00
28	Fluorofibra	0,00
29	Modacrilica	2,00
30	Poliamidica o Nylon	
	fibra non continua	6,25
	Filamento	5,75
31	Aramide	8,00
32	Poli-immide	3,50
33	Lyocell	13,00
34	Polylactide	1,50
35	Poliestere	
	fibra non continua	1,50
	Filamento	1,50
36	Polietilenica	1,50
37	Polipropilenica	2,00
38	Poliureica	2,00
39	Poliuretana:	
	fibra non continua	3,50
	Filamento	3,00
40	Vinilal	5,00
41	Trivinilica	3,00
42	Gomma	1,00
43	Elastan	1,50
44	Vetro tessile:	
	di diametro medio superiore a 5 2,00 ì m	
	di diametro medio pari o 3,00 inferiore a 5 ì m	
45	Metallica	2,00
	Metallizzata	2,00
	Amianto	2,00
	Carta tessile	13,75
46	Elastomultiestere	1,50
47	Elastolefina	1,50
48 (29)	Melamina	7,00

[1] Il tasso convenzionale del 17%(per cento) è applicato nel caso in cui non sia possibile accertare se il prodotto tessile contenente lana e/o peli appartenga al ciclo pettinato o cardato.

(28) La direttiva 96/74/CE, cui è stata data attuazione con il presente provvedimento, è stata abrogata dall'art. 18 della direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE non recepita nell'ordinamento nazionale sulla base del considerando n. 17 delle premesse alla medesima secondo il quale «I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.». In considerazione di ciò le norme contenute nella direttiva 96/74/CE sono state razionalizzate, chiarite e rifeuse nella citata direttiva 2008/121/CE, i cui allegati si riportano in calce al presente provvedimento.

(29) Voce aggiunta dalla lettera b) dell'articolo unico, D.M. 2 agosto 2010.

D.Lgs. 22/05/1999, n. 194

Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1999, n. 146.

Allegato VI (30)

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all'articolo 18)

Direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio

(GU L 32 del 3.2.1997, pag. 38).

Direttiva 97/37/CE della Commissione

(GU L 169 del 27.6.1997, pag. 74).

Punto 1.F.2 dell'allegato II dell'atto di
adesione del 2003

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 66).

Direttiva 2004/34/CE della Commissione

(GU L 89 del 26.3.2004, pag. 35).

Direttiva 2006/3/CE della Commissione

(GU L 5 del 10.1.2006, pag. 14).

Direttiva 2006/96/CE del Consiglio limitatamente all'allegato, punto D 2

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).

Direttiva 2007/3/CE della Commissione

(GU L 28 del 3.2.2007, pag. 12).

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale
(di cui all'articolo 18)

Direttiva	Termine di attuazione
-----------	-----------------------

96/74/CE	-
----------	---

97/37/CE	1°(gradi) giugno 1998
----------	-----------------------

2004/34/CE	1°(gradi) marzo 2005
------------	----------------------

2006/3/CE	9 gennaio 2007
-----------	----------------

2006/96/CE	1°(gradi) gennaio 2007
------------	------------------------

2007/3/CE	2 febbraio 2008
-----------	-----------------

(30) La direttiva 96/74/CE, cui è stata data attuazione con il presente provvedimento, è stata abrogata dall'art. 18 della direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE non recepita nell'ordinamento nazionale sulla base del considerando n. 17 delle premesse alla medesima secondo il quale «I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.». In considerazione di ciò le norme contenute nella direttiva 96/74/CE sono state razionalizzate, chiarite e rifeuse nella citata direttiva 2008/121/CE, i cui allegati si riportano in calce al presente provvedimento.

D.Lgs. 22/05/1999, n. 194

Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1999, n. 146.

Allegato VII (31)

Tavola di concordanza

Direttiva 96/74/CE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 2, alinea	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), alinea
Articolo 2, paragrafo 2, primo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i)
Articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), ii)
Articolo 2, paragrafo 3, alinea	Articolo 2, paragrafo 2, alinea
Articolo 2, paragrafo 3, primo trattino	Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino	Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 3, terzo trattino	Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5, paragrafo 1, parole ad eccezione dei trattini	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 1, trattini	Allegato II
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 1, alinea	Articolo 6, paragrafo 1, alinea
Articolo 6, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino	Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 5
Articolo 6, paragrafo 5	Articolo 6, paragrafo 4
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 8, paragrafo 2, lettera d)	Articolo 8, paragrafo 5
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 3, alinea	Articolo 9, paragrafo 3, alinea
Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), primo comma, alinea	Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), primo comma, alinea

Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), primo comma, primo trattino	Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), primo comma, punto i)
Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), primo comma, secondo trattino	Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), primo comma, punto ii)
Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), primo comma, terzo trattino	Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), primo comma, punto iii)
Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), secondo comma	Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), secondo comma
Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), terzo comma	Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), terzo comma
Articolo 9, paragrafo 3, lettere da b) a f)	Articolo 9, paragrafo 3, lettere da b) a f)
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12, alinea	Articolo 12, alinea
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 12, lettera a)
Articolo 12, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 12, lettera b)
Articolo 12, paragrafo 2, lettera b), primo comma	Articolo 12, lettera c)
Articolo 12, paragrafo 2, lettera b), secondo comma	Articolo 12, lettera d)
Articolo 12, paragrafo 2, lettera c), primo comma	Articolo 12, lettera e), primo comma
Articolo 12, paragrafo 2, lettera c), secondo comma, alinea	Articolo 12, lettera e), secondo comma, alinea
Articolo 12, paragrafo 2, lettera c), secondo comma, primo trattino	Articolo 12, lettera e), secondo comma, punto i)
Articolo 12, paragrafo 2, lettera c), secondo comma, secondo trattino	Articolo 12, lettera e), secondo comma, punto ii)
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 12, lettera f)
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15, alinea	Articolo 1, paragrafo 2, alinea
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 15, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 15, paragrafo 4	Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 16	Articoli 15 e 16
Articolo 17	Articolo 17
Articolo 18	-
-	Articolo 18
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 20
Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 19
Allegato I, nn. da 1 a 33	Allegato I, nn. da 1 a 33
Allegato I, n. 33a	Allegato I, n. 34
Allegato I, n. 34	Allegato I, n. 35
Allegato I, n. 35	Allegato I, n. 36
Allegato I, n. 36	Allegato I, n. 37

Allegato I, n. 37	Allegato I, n. 38
Allegato I, n. 38	Allegato I, n. 39
Allegato I, n. 39	Allegato I, n. 40
Allegato I, n. 40	Allegato I, n. 41
Allegato I, n. 41	Allegato I, n. 42
Allegato I, n. 42	Allegato I, n. 43
Allegato I, n. 43	Allegato I, n. 44
Allegato I, n. 44	Allegato I, n. 45
Allegato I, n. 45	Allegato I, n. 46
Allegato I, n. 46	Allegato I, n. 47
Allegato II, nn. da 1 a 33	Allegato V, nn. da 1 a 33
Allegato II, n. 33a	Allegato V, n. 34
Allegato II, n. 34	Allegato V, n. 35
Allegato II, n. 35	Allegato V, n. 36
Allegato II, n. 36	Allegato V, n. 37
Allegato II, n. 37	Allegato V, n. 38
Allegato II, n. 38	Allegato V, n. 39
Allegato II, n. 39	Allegato V, n. 40
Allegato II, n. 40	Allegato V, n. 41
Allegato II, n. 41	Allegato V, n. 42
Allegato II, n. 42	Allegato V, n. 43
Allegato II, n. 43	Allegato V, n. 44
Allegato II, n. 44	Allegato V, n. 45
Allegato II, n. 45	Allegato V, n. 46
Allegato II, n. 46	Allegato V, n. 47
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV
Allegato V	-
Allegato VI	-
-	Allegato VI
-	Allegato VII

(31) La direttiva 96/74/CE, cui è stata data attuazione con il presente provvedimento, è stata abrogata dall'art. 18 della direttiva 14 gennaio 2009 n. 2008/121/CE non recepita nell'ordinamento nazionale sulla base del considerando n. 17 delle premesse alla medesima secondo il quale «I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.». In considerazione di ciò le norme contenute nella direttiva 96/74/CE sono state razionalizzate, chiarite e rifeuse nella citata direttiva 2008/121/CE, i cui allegati si riportano in calce al presente provvedimento.